

**Piemonte - L.R. Stat. n. 1 del 4 marzo 2005. – Artt. 91 e 92**

**Statuto della Regione Piemonte**

**Capo II**

**Commissione di garanzia**

**Art. 91**

*Commissione di garanzia.*

1. La Commissione di garanzia è organismo indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.

3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.

**Art. 92**

*Attribuzioni della Commissione di garanzia.*

1. La Commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:

a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.

2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal regolamento.
3. La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
4. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.
5. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.